



ORDINE
GEOLOGI
REGIONE
UMBRIA

Perugia, li 4 agosto 2025

Prot. n. 567

A mezzo PEC

Spett.le
Comune di Assisi
Settore Gestione e Valorizzazione
del Paesaggio e del Territorio
Ufficio Urbanistica, Autorizzazioni
Paesaggistiche e Progetti Strategici

c.a. Preg.mo Dirigente
Ing. Matteo Castigliengo

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CCQAP) – Riscontro alla Vs. del 18/07 u.s.

Presa visione del Vs. Avviso Pubblico in oggetto e della Vs. richiesta 18/07 u.s. di darne pubblicità agli Iscritti, osservo quanto segue.

Come noto, l'art. 112 comma 4, Legge Reg. Umbria 1/2015 e s.m.i. sancisce: *“Il comune, con il regolamento per l'attività edilizia, tenendo anche conto della partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, definisce la composizione e le modalità di nomina della commissione nel rispetto dei seguenti principi: (...)”*.

Tale partecipazione dei rappresentanti degli Ordini al procedimento di nomina prescritta dalla Legge, non può essere svuotata completamente di contenuto circoscrivendola ad una funzione di mera diffusione agli Iscritti.

Ciò all'evidenza non configurerebbe alcuna effettiva e reale partecipazione dei rappresentanti degli Ordini professionali al procedimento di nomina, ma solo un loro ruolo residuale di “passacarte”, in palese elusione e contrasto con l'art. 112 co. 4, L.R. 1/2015 e s.m.i. (norma di Legge che prevale su ogni eventuale difforme previsione del Regolamento edilizio comunale).

Si rappresenta che questo Ordine Regionale, al fine di garantire sia la corretta applicazione dell'art. 112 co. 4, L.R. 1/2015 e s.m.i. sia l'idoneità che la qualità dei professionisti designandi, cura la tenuta e il periodico aggiornamento di un Elenco di professionisti da cui attingere per le terne/rose da sottoporre ai singoli Comuni, ciò in forza di Regolamento Interno recante “Disciplina per la nomina dei membri delle Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica e Paesaggio dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria”, approvato con Delibera n. 73/19 del 22 ottobre 2019, di cui si trasmette copia in allegato.

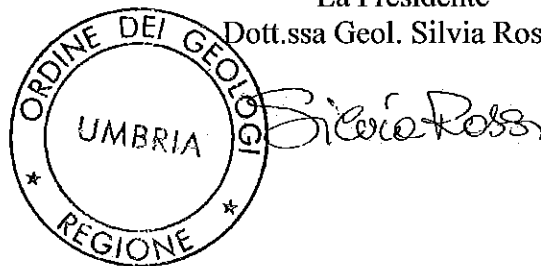


Con il consueto spirito di leale collaborazione tra Enti che caratterizza questo Ordine, a riscontro della Vs. richiesta 18/07 u.s., si rimane a completa disposizione per fornire, nel rispetto dei criteri indicati dal suddetto Regolamento Interno, una terna di nominativi di Geologi professionisti iscritti con i relativi CV, auspicando che il Vs. Comune, in applicazione dell'art. 112 comma 4, Legge Reg. Umbria 1/2015 e s.m.i., selezioni il membro Geologo della CCQAP dalla terna fornita dall'Ordine, così come avviene nella pressochè totalità dei Comuni Umbri.

Con i migliori saluti.

La Presidente

Dott.ssa Geol. Silvia Rossi



**Disciplina per la nomina dei membri
delle Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica e Paesaggio
dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria**

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri adottati dal Consiglio dei Geologi della Regione Umbria per la selezione dei nominativi dei Geologi richiesti dalle Amministrazioni Comunali ai fini delle nomine quali Esperti Geologi delle Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Art. 2

(Accesso)

1. Possono fornire la loro disponibilità a far parte delle commissioni CCQAP tutti gli iscritti all'Albo Sez. A.
2. La dichiarazione di disponibilità può essere inoltrata in ogni momento e dovrà essere inoltrata alla Segreteria dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail, posta certificata, o consegnata brevi manu.
3. In essa l'iscritto dovrà: a. dichiarare di NON far parte di Commissioni Comunali, oppure di trovarsi in condizione di fine mandato; b. dichiarare, se il caso ricorre, di far parte di Commissioni Comunali in qualità di membro effettivo, specificando di quali comuni; c. dichiarare, se il caso ricorre, di far parte di Commissioni Comunali in qualità di membro supplente, specificando di quali comuni; d. indicare un ambito territoriale di preferenza, escludendo da esso il territorio ove svolge prevalentemente il suo lavoro professionale.

Art. 3

(Istruttoria)

1. La dichiarazione di disponibilità viene acquisita al protocollo dell'Ordine e presa in carico dalla Segreteria, che ne cura l'inserimento in apposita data base.

Art. 4

(Applicazione del principio di rotazione)

1. Per l'inserimento dei nominativi nelle terne sarà applicato il principio di rotazione, che consiste nella impossibilità di cumulo di nomine in capo ad uno stesso Geologo.
2. Il principio si applica anche al Geologo nominato direttamente dal Sindaco.
3. Il principio non si applica ai membri nominati supplenti.
4. Il principio non si applica, nel limite massimo di due nomine quale membro effettivo, per le commissioni di comuni aventi un numero inferiore o pari 5000 abitanti.
5. L'iscritto inserito in terna dovrà considerarsi impegnato (e quindi non sarà possibile il suo inserimento in altre terne) fino alla comunicazione dell'ente sulla scelta operata o dello stesso Geologo effettivamente nominato, salvo nei casi di cui al comma 4.

Art. 5

(Applicazione del principio di territorialità)

1. Al fine di rendere il soggetto nominato dall'Ente il più possibile imparziale e distaccato dalla realtà locale, l'inserimento in terna avverrà tenendo conto di quanto dichiarato dall'iscritto relativamente all'ambito territoriale in cui si esplica prevalentemente la sua attività professionale, escludendo, per quanto possibile, sovrapposizioni.

Art. 6

(Collaborazione con il Consiglio dell'Ordine)

1. Il Geologo membro (effettivo e supplente) di CCQAP deve prestare la sua opera nell'interesse esclusivo della collettività in accordo con le disposizioni emanate dall'Ordine.
2. Sarà considerato comportamento scorretto e disciplinarmente rilevante la mancata collaborazione con l'Ordine ai sensi dell'Art. 26 del Codice Deontologico.
3. Per favorire il confronto tra il Consiglio dell'Ordine e gli Esperti Geologi effettivi e supplenti, è nominato dal



Consiglio il Coordinamento dei Geologi membri di CCQAP, avente lo scopo di uniformare le azioni degli esperti nelle varie realtà territoriali.

Art. 7

(Modalità di nomina)

1. Giunta la richiesta dalla specifica Amministrazione Comunale, la segreteria dell'Ordine dei Geologi provvede a consultare il Data base di cui all'Art. 3 del presente Regolamento ed a selezionare i nominativi dei Geologi applicando i principi di cui agli artt. 4 e 5.
2. In sede di riunione del Consiglio, tra i nominativi selezionati saranno sorteggiati i tre da proporre all'Amministrazione Comunale richiedente.
3. Per i Comuni maggiori e per le Commissioni ritenute di importanza strategica, oltre che in carenza di disponibilità, il Consiglio potrà andare in deroga alle descritte modalità ordinarie, con nomina mirata, motivando opportunamente la scelta.